



## **INDIRIZZI PER LA NOMINA E DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI**



**AMMINISTRAZIONE 2024 - 2029**  
APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 58 REG./54 PROP.  
NELLA SEDUTA DEL 27/06/2024  
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 32 REG./34 PROP. NELLA SEDUTA DEL 12/06/2025

**2<sup>A</sup> STESURA**

## **Art. 1**

### **Nomine e designazioni di rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni**

1. Le nomine o le designazioni sono effettuate dal Sindaco fra cittadini che hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale e che, per preparazione ed esperienza, diano la garanzia di obiettività e moralità pubblica, nonché, in relazione anche all'incarico da espletare o alla carica da ricoprire, di competenza tecnica e/o giuridico-amministrativa da valutarsi in base agli studi compiuti, alle professioni esercitate, alle funzioni svolte presso aziende pubbliche o private, ovvero agli incarichi pubblici ricoperti.  
Tali nomine o designazioni trovano comunque il loro fondamento sul carattere fiduciario del rapporto tra il Sindaco e il nominato o il designato.
2. I cittadini interessati ed in possesso dei requisiti di cui sopra possono proporre direttamente la loro candidatura, ovvero la stessa può essere proposta da gruppi consiliari del Comune, da consiglieri comunali, da rappresentanti degli ordini e collegi professionali della provincia, da rappresentanti delle organizzazioni sindacali e sociali operanti sul territorio.
3. Sono esclusi dalle nomine o designazioni di cui sopra e, se nominati, decadono:
  - a) i parlamentari europei e nazionali, i consiglieri regionali, provinciali e del Comune di Bergamo ed altresì i membri degli organi esecutivi di regioni, province e del Comune di Bergamo non facenti parte dei rispettivi Consigli, tranne quanto previsto dall'art. 67 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con riferimento agli enti di diritto privato non in controllo pubblico;
  - b) coloro che ricoprono incarichi esecutivi e di rilievo in organizzazioni politiche o sindacali, nonché, limitatamente alle cariche remunerate, in organizzazioni confederali o categoriali, degli ordini o collegi professionali, a livello provinciale o cittadino;
  - c) coloro che siano già stati nominati per due mandati consecutivi all'interno del medesimo ente, azienda ed istituzione, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del presente articolo.
4. Ogni candidatura deve essere corredata da:
  - a) curriculum vitae contenente:
    - le generalità complete e residenza;
    - il titolo di studio e le precedenti esperienze lavorative;
    - l'occupazione abituale, l'elenco delle cariche pubbliche, ovvero degli incarichi ricoperti in società a partecipazione pubblica, nonché in enti, associazioni, società private iscritte nei pubblici registri;
    - i motivi che giustificano la candidatura;
  - b) dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti in controllo pubblico, ai sensi del d.lgs. 39/2013.
  - c) nel caso di sussistenza di cause di incompatibilità, dichiarazione che le stesse saranno sanate entro 15 giorni dalla nomina;
  - d) dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione, di cui al comma 3.

5. In mancanza di presentazione di candidature o quando queste siano numericamente insufficienti o risultino, a giudizio dello stesso Sindaco, inadeguate o insoddisfacenti rispetto all'incarico da conferire o alla carica da ricoprire, il Sindaco - proprio in considerazione della componente fiduciaria che caratterizza, quale principio di fondo ex art. 1 comma 1, la nomina o designazione - con atto motivato, provvede direttamente, anche in deroga al comma 3, lettera c) del presente articolo.
6. Tutte le disposizioni del presente documento, le scelte ed i deliberati che ne conseguono l'applicazione, devono rispettare i principi dettati in ambito di contrasto alle discriminazioni, dirette o indirette, fondate sul genere, la razza, l'origine etnica o sociale, la lingua, le convinzioni personali (religiose e politiche), l'orientamento sessuale, l'identità di genere, le caratteristiche fisiche, l'età e la disabilità, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e sovranazionale vigente.
7. Sono fatti salvi ulteriori requisiti eventualmente richiesti dall'ordinamento dei singoli enti.

## **Art. 2 Candidature**

1. La presentazione di candidature per le nomine o designazioni avviene a seguito della pubblicazione di un avviso all'albo pretorio on line e sul sito internet del Comune ed eventualmente pubblicizzato anche a mezzo degli organi di informazione locale.
2. L'avviso deve indicare il termine per la presentazione delle candidature comunque non anteriore al 10 giorno successivo alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line.
3. L'autocandidatura deve essere presentata tramite lo sportello telematico del Comune di Bergamo, autenticandosi con l'identità digitale.
4. Per quanto attiene le candidature presentate da ordini e collegi professionali della provincia, organizzazioni sindacali o sociali operanti sul territorio, il modulo telematico deve essere compilato tramite lo sportello telematico del Comune di Bergamo, autenticandosi con l'identità digitale, dal Presidente degli ordini e dei collegi o dal legale rappresentante delle organizzazioni.
5. In mancanza di presentazione di candidature o quando queste siano numericamente insufficienti o risultino, a giudizio dello stesso Sindaco, in adeguate o insoddisfacenti rispetto all'incarico da conferire o alla carica da ricoprire, sono comunque prese in considerazione anche candidature presentate dopo il suddetto termine, purché in tempo utile per l'adozione dell'atto di nomina.

### **Art. 3**

#### **Indirizzi per l'espletamento del mandato**

1. Nell'espletamento del proprio mandato chi è stato nominato ad una carica comunale è tenuto a conformarsi agli indirizzi della programmazione comunale, così come definiti dal Consiglio comunale per il settore cui si riferisce la nomina.
2. Per assicurare uno stretto rapporto tra il Comune ed i suoi rappresentanti nei vari enti, il Sindaco può determinare, anche in corso di mandato, obiettivi politico-amministrativi conformi alle linee programmatiche approvate cui dovranno attenersi i rappresentanti del Comune.

### **Art. 4**

#### **Dimissioni a seguito di nomina o designazione**

1. Le dimissioni di coloro che sono stati nominati o designati a rappresentare il Comune presso enti, aziende ed istituzioni sono irrevocabili, una volta acquisite al protocollo generale del Comune.
2. Il Sindaco provvede alla surrogazione dei nominati o designati. I nominati o designati che surrogano altri anzitempo cessati dalla carica esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo durante il quale i loro predecessori sarebbero rimasti in carica. Per le surrogazioni la procedura di individuazione delle candidature va ripetuta, salvo che ricorra l'urgenza di provvedere.

### **Art. 5**

#### **Revoca di nominati o designati**

1. I nominati ed i designati dal Sindaco possono essere revocati dallo stesso per gravi motivi, per sopraggiunta incompatibilità, per assenteismo prolungato ed ingiustificato, per impossibilità sopravvenuta all'esercizio delle funzioni, o per la perdita dei requisiti per la nomina a consigliere comunale.
2. Il Sindaco provvede alla surrogazione dei nominati o designati con le modalità di cui all'art. 2.

### **Art. 6**

#### **Decadenza di nominati o designati**

1. Ove si verifichi un'ipotesi di decadenza non sanata ai sensi dell'art. 1, comma 4, trova applicazione per la surroga quanto previsto dall'art. 2.

**Art. 7**  
**Riconferma**

1. La procedura prevista dagli articoli precedenti si applica anche per la riconferma di rappresentanti del Comune già in carica.

**Art. 8**  
**Pari opportunità**

1. Nelle nomine e designazioni di cui agli articoli precedenti, il Sindaco, per assicurare condizioni di pari opportunità fra uomo e donna, deve garantire un'adeguata presenza di entrambi i sessi, nel rispetto della normativa vigente.
2. Il Sindaco, inoltre, deve garantire, ove possibile, la rappresentanza delle minoranze politiche presenti in Consiglio comunale.
3. Il Sindaco promuove il ricambio generazionale nel rispetto dei requisiti di nomina previsti dall'art. 1.

**Art. 9**  
**Nomine in deroga al procedimento**

1. Allorché si richieda per legge la nomina o la designazione di rappresentanti di maggioranza e di minoranza, i relativi capigruppo segnalano al Sindaco una rosa di nominativi non inferiore al doppio dei rappresentanti da nominare o designare.
2. Compete al Sindaco provvedere all'individuazione e alla conseguente nomina.

**Art. 10**  
**Albo**

1. Il Comune di Bergamo tiene un apposito albo pubblico, accessibile a tutte le persone interessate, in cui sono raccolti i dati relativi agli enti, alle aziende, ancorché consortili, alle istituzioni, alle società partecipate e ai soggetti in essi nominati o designati dal Comune.

Tale albo rappresenta un'iniziativa ulteriore rispetto agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa sulla trasparenza (decreto legislativo 33/2013 e successive modifiche), con l'obiettivo di garantire una maggiore accessibilità e consultabilità delle informazioni da parte dei cittadini.

## INDICE

Art. 1 - Nomine e designazioni di rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni	pag. 1
Art. 2 - Candidature	pag. 2
Art. 3 - Indirizzi per l'espletamento del mandato	pag. 3
Art. 4 - Dimissioni a seguito di nomina o designazione	pag. 3
Art. 5 - Revoca di nominati o designati	pag. 3
Art. 6 - Decadenza di nominati o designati	pag. 3
Art. 7 - Riconferma	pag. 4
Art. 8 - Pari opportunità	pag. 4
Art. 9 - Nomine in deroga al procedimento	pag. 4
Art. 10 - Albo	pag. 4